

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI, MARTELLA,
LOLLI, TOCCI, CHIAROMONTE, CARLI**

Disposizioni relative al reclutamento dei docenti
e al superamento del fenomeno del precariato dei docenti

Presentata il 29 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione del reclutamento dei docenti e del precariato deve essere analizzata con riferimento alle principali scelte legislative operate fino ad oggi dal Governo Berlusconi:

a) il decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001;

b) le leggi finanziarie per il 2002 e per il 2003 (leggi n. 448 del 2001 e n. 289 del 2002);

c) la legge n. 53 del 2003 recante « Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale ».

La situazione nel settore, dopo l'approvazione della legge n. 124 del 1999 e la

riattivazione del sistema concorsuale che ha portato negli anni 2001 e 2002 alla nomina di oltre 60.000 operatori scolastici, è stata caratterizzata dai seguenti avvenimenti:

1) il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306 del 2000, ha sancito il principio di un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS), rinviando la quantificazione dello stesso ad un successivo decreto interministeriale;

2) il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 giugno 2001, n. 269, ha individuato in trenta punti tale punteggio aggiuntivo;

3) nel luglio 2001 il Governo Berlusconi con il citato decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001, in un quadro di modifiche del sistema delle graduatorie, ha eliminato la quinta fascia e unificato la terza e la quarta, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione dei punteggi per i servizi prestati nelle scuole paritarie a quelli statali;

4) il decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 14 del 19 febbraio 2002, ha confermato tale punteggio aggiungendo, per i candidati provenienti dalle SISS, la contestuale valutazione dei servizi prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione. Tale doppia valutazione è stata poi eliminata in seguito ai ricorsi presentati;

5) il Governo Berlusconi, che ha dovuto procedere alle nomine previste dalla legge n. 124 del 1999 nella misura di 60 mila unità stabilita nei contingenti (2000-2001; 2001-2002) deliberati dal governo di centro-sinistra, per l'anno scolastico 2002-2003, ha bloccato totalmente il sistema delle nomine in ruolo omettendo di individuare il contingente previsto dalla legge.

È, dunque, del tutto evidente che la modifica del sistema delle fasce operata dal citato decreto-legge n. 255 del 2001 ha finito con il creare un inaccettabile sovrappiù di un sistema regolamentato, dalla legge n. 124 del 1999, sulla base di diritti acquisiti, in primo luogo quello della priorità di nomina conseguente al requisito di aver svolto servizi di insegnamento nella scuola statale, cioè con procedure concorsuali e in condizioni spesso disagiate.

Alimentare la guerra tra le varie categorie di precari finisce, infatti, con il far perdere di vista la scelta essenziale dell'attuale Governo: la riduzione del numero degli insegnanti prevista dalla legge finanziaria per il 2002 e ribadita dalla legge finanziaria per il 2003 e la mancata immissione in ruolo degli aventi diritto.

Il Governo, che nella prima fase aveva fatto intendere di privilegiare i frequentanti le SISS, anche perché sembravano costituire il terreno strategico favorevole alle ipotesi di chiamata diretta, sotto la pressione esercitata dai precari in servizio e dai vincitori di concorso ordinario, ha cambiato improvvisamente linea, sconfessando la tesi del punteggio aggiuntivo attribuito in esclusiva alla frequenza delle SISS.

Tale manovra era iniziata nella seduta della Commissione cultura del Senato della Repubblica, del 16 ottobre 2002, quando era stato approvato un ordine del giorno, proposto dalla maggioranza di centro-destra, con il quale il Senato stesso, in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante «Misure urgenti per la scuola, l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale», impegnava il Governo, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che avessero conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro che avessero conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle SISS.

Anche alla Camera dei deputati, in sede di conversione del citato decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, era stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a rivedere i criteri di inclusione nelle graduatorie permanenti riconoscendo un valore aggiuntivo ai servizi prestati, valutando tutti i titoli di studio e di cultura e valorizzando i percorsi di formazione e di specializzazione universitarie.

La presente proposta di legge vuole disciplinare correttamente la materia: prevede, tra l'altro, il raddoppio del punteggio per i servizi prestati nelle scuole statali e la messa a disposizione di un contingente di posti ai futuri specializzati in sede universitaria, per opporre un'alternativa

valida alla aberrante ipotesi di chiamata diretta stabilita dall'articolo 5 della legge n. 53 del 2003.

Tra i numerosi ordini del giorno presentati e accolti dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione della citata legge delega n. 53 del 2003, ve ne sono alcuni che prevedono di fatto l'annullamento del punteggio aggiuntivo ai candidati provenienti dalle SISS. Si tratta con tutta evidenza solo dell'ultimo atto di questo balletto poco edificante compiuto dal Governo e dalla maggioranza parlamentare.

Noi confermiamo la validità delle scelte compiute con la legge n. 124 del 1999 che si propongono di tutelare in maniera equilibrata gli interessi delle diverse categorie e stigmatizziamo la scelta del Governo di ridimensionare l'organico per privatizzare più agevolmente il servizio scolastico.

Infatti agli 8.500 posti tagliati nell'anno scolastico in corso si aggiungeranno i 12.000 del prossimo anno e i 12.000 di quello successivo. Occorre, a nostro avviso, riconoscere chiaramente che contro l'attacco all'integrità della scuola pubblica, in atto anche attraverso le forme di precarizzazione di massa che si vogliono cronizzare, l'unico obiettivo veramente unificante le varie categorie di aspiranti docenti e produttivo di risultati concreti è quello di ripristinare l'automatismo annuale nell'individuazione dei posti destinati alle nomine a tempo indeterminato.

È evidente che non possiamo fornire alcun sostegno a posizioni ciecamente corporative che ignorano gli obiettivi di politica scolastica perseguiti dalla destra e che cercano unicamente di far prevalere la logica del più forte.

La legge n. 124 del 1999, contro cui si è battuto il centro destra quando era all'opposizione, si poneva proprio l'obiettivo di eliminare il fenomeno del precariato che dequalifica e penalizza la scuola pubblica.

La presente proposta di legge, prevede, quindi, il superamento del filtro governativo sulle nomine, frutto della politica di austerità necessaria per l'ingresso dell'Italia nell'Europa, oltre che la realizzazione di ulteriori specifiche misure. Si tratta di un progetto aperto al confronto parlamentare, convinti come siamo che la qualità della scuola pubblica si gioca, anche e soprattutto, sulla qualità delle politiche di formazione e di reclutamento dei docenti.

Gli obiettivi che si propone la presente proposta di legge sono, pertanto, i seguenti:

1) incarichi a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti ripristinando il sistema dell'automatismo nella messa a disposizione annuale dei posti vacanti. Tali obiettivi sono ignorati negli ordini del giorno presentati in materia dalla maggioranza di Governo (articolo 1, comma 1);

2) rifiuto di ogni ipotesi di chiamata diretta, e trasformazione graduale delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (articolo 2, comma 3);

3) raddoppio della valutazione dei servizi prestati nelle scuole statali, per riequilibrare la collocazione in graduatoria dei precari storici sia rispetto agli aspiranti provenienti dalle SISS sia rispetto a quelli provenienti dalle scuole private (articolo 1, comma 2);

4) messa a disposizione di una percentuale dei posti dei concorsi ordinari per gli abilitati in sede di formazione universitaria (articolo 2, comma 1);

5) inserimento degli attuali idonei, con il rispettivo punteggio, nelle prossime graduatorie dei concorsi ordinari (articolo 2, comma 2);

6) blocco dell'operazione di smantellamento dell'organico della scuola pubblica (articolo 2, comma 3).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Determinazione degli organici e dei servizi).

1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica al servizio prestato nelle scuole paritarie.

ART. 2.

(Reclutamento e nomine).

1. Il 50 per cento dei posti annualmente assegnati ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e l'altro risultino avere conseguito l'abilitazione presso le università. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque successivamente all'aggiornamento effettuato con l'inserimento degli abilitati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente aliquota del 50 per cento dei posti è attribuita, in parti uguali, al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, sono abrogati. Per i possessori delle lauree di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, può prevedere, per singole classi di abilitazione, l'obbligo di crediti aggiuntivi, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per determinati settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti durante il corso laurea risultino insufficienti ai fini di una proficua frequenza.

ART. 3.

(Insegnanti di sostegno).

1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di

sostegno presso la facoltà di scienze della formazione primaria ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative previste dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

ART. 4.

(Abilitazione).

1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere, valutato in 15,49 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dallo svolgimento delle sessioni riservate di esami previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0047700